

## Jobs act: la Consulta: sì alle tutele crescenti nelle piccole imprese

La Corte costituzionale: non è incostituzionale l'applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori già impiegati in piccole imprese



La **Corte costituzionale** (sentenza n. 44 del 2024) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che consente l'attrazione nell'ambito applicativo del regime delle **tutele crescenti** anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all'entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto dei lavoratori.

La Sezione lavoro del Tribunale di Lecce aveva censurato tale disciplina deducendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act). Secondo il tribunale l'oggetto della delega, in quanto circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori «giovani» assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015), sarebbe violato nella misura in cui il nuovo regime si applica anche a lavoratori assunti prima di tale data, ma in piccole imprese che, solo successivamente, abbiano superato la soglia di quindici dipendenti occupati nell'unità produttiva.

Secondo la delega legislativa, la disciplina dei **licenziamenti** doveva essere rivista «per le nuove assunzioni» in un assetto a doppio regime, ispirato alla logica secondo cui i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, che già avessero la tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, l'avrebbero conservata immutata anche in caso di licenziamenti intimati successivamente; mentre ai lavoratori assunti ex novo, a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova più limitata disciplina del decreto legislativo.

Questo duplice e parallelo regime di tutela è stato già esaminato dalla Corte con riferimento ai licenziamenti collettivi, in quanto «licenziamenti economici», nella sentenza n. 7 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate denunciando la violazione del medesimo criterio di delega.

Invece, con la sentenza n. 22 del 2024 la Corte ha ritenuto violato tale criterio di delega sotto altro e diverso profilo ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo limitatamente alla parola «espressamente».

Nella sentenza n. 44 del 2024, ora pubblicata, la Corte considera essere in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dall'ottavo e nono comma dell'art. 18 e quindi ad essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966. In particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell'esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c'era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l'avesse alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

In tal modo, da una parte non c'è stata una regressione *in peius* per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604 del 1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D'altra parte è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l'acquisizione ex novo del regime di tutela dell'art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare.

Quindi non è violata la **legge di delega**, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell'entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l'art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro

abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell'unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso.

## Oh all'emersione dal lavoro nero se commessi reati lievi

È irragionevole e non conforme al principio di proporzionalità far discendere in via automatica il rigetto dell'istanza di **emersione del lavoratore straniero** irregolare da una precedente condanna per un reato di lieve entità, anziché dall'accertamento in concreto della sua attuale pericolosità.

È quanto si legge nella sentenza n. 43 depositata oggi, con cui la **Corte costituzionale** ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 103, comma 10, lett. c), del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui include fra i reati che comportano l'automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto piccolo spaccio.

Quest'ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l'arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dallo stesso legislatore (all'art. 103, comma 10, lett. d), del decreto-legge n. 34 del 2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo.

Secondo la Corte, la condanna per il richiamato **reato** non costituisce un indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l'esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell'espiazione della pena, dell'eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza.

L'automatismo è stato, dunque, ritenuto non coerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell'emergenza pandemica e «ispirata all'istanza di favorire l'integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**».

A seguito della pronuncia della Corte, all'ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio, troverà applicazione la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solo se la pubblica amministrazione accerta in concreto la sua attuale pericolosità per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lett. d), del decreto-legge n. 34 del 2020).

**ItaliaOggi copyright - 2024. Tutti i diritti riservati**

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare [mfhelp@class.it](mailto:mfhelp@class.it)

[Stampa la pagina](#) 